

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.15/8015/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PRALORMO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DI PRALORMO – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – NOVO GUGLIELMO & FIGLI S.N.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Pralormo, ai sensi del comma 4 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. 160/2010, presentato dallo Sportello Unico Attività Produttive di Pralormo e la convocazione alla Conferenza dei Servizi del 16/05/2017 trasmessa con Nota del 05/05/2017 prot.n. 1320;
(*pratica n. V17B_SUAP/003/2017*);

preso atto che:

- il Comune di Pralormo è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e non ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;
- l'intervento previsto pur ricadendo totalmente in area libera, come definita dall'art. 16 e dal modello matematico proposto dalla Città Metropolitana, risulta compatibile con il Piano sovraordinato, in quanto trattasi di ampliamento di attività esistente;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 16/05/2017 si è preso atto che:
 - il richiedente ha la disponibilità del lotto interessato dal cambio della destinazione urbanistica;

- il Comune di Pralormo, come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ha presentato la dichiarazione che *".....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...."* compatibili con le esigenze del richiedente;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone il potenziamento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Novo Guglielmo & Figli con sede a Pralormo, in fregio alla EX S.S. n. 29; l'ampliamento dell'area PE.7 si concretizza con la costituenda area PE.8 di 5.222 mq che comprende una parte di area agricola e un reliquato stradale, il cui sedime sarà interessato esclusivamente da deposito inerti, senza cubatura aggiuntiva oltre quella già realizzata con il magazzino sito nel lotto PE.7;

visto:

- la richiesta del parere di competenza, trasmessa con nota prot. n. 55116/2017 del 08/05/2017, al Servizio Viabilità 1 - Ufficio Concessioni e Approvvigionamenti della Città Metropolitana di Torino;
- il parere del Servizio Viabilità 1 - Ufficio Concessioni e Approvvigionamenti della Città Metropolitana di Torino trasmesso con Nota prot. n. 61052 del 18/05/2017;
- il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in quanto Soggetto con Competenza Ambientali, presentato, sulla scorta degli Atti costituenti la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, con Nota prot. n. 60650 del 18/05/2017 (ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016);

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con nota prot. n. 50282/2017 del 26/04/2017;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 urban@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 201–7845/2017 del 23/05/2017;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata inerente il potenziamento dell’attività recupero rifiuti speciali non pericolosi localizzata nel Comune di Pralormo su richiesta dell’attività Novo Guglielmo & Figli s.n.c., le seguenti osservazioni:
 - in riferimento a quanto attestato dal Servizio Viabilità 1 - Ufficio Concessioni e Approvvigionamenti della Città Metropolitana di Torino e, in particolare, l’obbligo di presentare formale istanza per regolarizzare l’attuale accesso dalla S.P. n. 29 Colle di Cadibona progr. Km 36+550, si chiede di vincolare il rilascio del titolo abilitativo alla presentazione della citata domanda di regolarizzazione e all’attuazione delle

specifiche tecniche richieste dal Servizio competente della Città Metropolitana per regolarizzare l'accesso;

- a titolo di apporto collaborativo si ricorda che, eventuali aumenti dei quantitativi di inerti trattati (movimentati e depositati), conseguenti alla Variante in oggetto, dovranno essere concessi, richiedendo una nuova autorizzazione al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana, in luogo di quella rilasciata in data 16/12/2014 prot. n. 197283;
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed in riferimento alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., la Città Metropolitana di Torino ed in particolare il "*Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*" in qualità di Soggetto con competenze ambientali, sulla scorta degli Atti trasmessi, presenta con Nota prot. n. 60650 del 18/05/2017, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione;
- si allega inoltre alla presente determinazione, il parere del Servizio Viabilità 1 - Ufficio Concessioni e Approvvigionamenti della Città Metropolitana di Torino trasmesso con Nota prot. n. 61052 del 18/05/2017;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di prendere atto che** il delegato della Città Metropolitana di Torino rappresenterà i contenuti della presente determinazione nella Conferenza dei Servizi della Variante in oggetto;

Torino, 24/05/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione
Territoriale Generale e Copianificazione
Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale